

Del. n. 212/2016/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA  
Paolo PELUFFO  
Marco BONCOMPAGNI  
Mauro NORI

presidente  
consigliere  
consigliere, relatore  
consigliere

nell'adunanza del 24 novembre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del Comune di CASTIGLIONE D'ORCIA (SI), con deliberazione del 15 settembre 2016, n. 110;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 15 settembre 2016;

VISTA la delibera della Giunta comunale del 12 ottobre 2016, n. 69, di rettifica del riaccertamento straordinario dei residui, adottata dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015 e, in particolare, per la corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato e della parte libera del risultato di amministrazione nonché per la corretta determinazione del maggior disavanzo accertato dalla Sezione (extradeficit);

VISTA la delibera del consiglio comunale del 21 ottobre 2016, n. 57, con la quale sono state riapprovate, secondo le correzioni apportate con la soprarichiamata delibera Giunta n. 69/2016, le risultanze del rendiconto 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015 e individuate le modalità temporali e le fonti di finanziamento per il ripiano del maggior disavanzo accertato dalla Sezione;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

### CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

#### *"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE*

*A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del d.lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato formale positivo pari a 1.975.041,36 euro, è stato accertato dall'ente un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a -308.093,28 euro, come risultante alla riga "totale parte disponibile" di cui all'allegato 5/2 ex d.lgs. 118/2011 alla delibera della Giunta Comunale del 29 aprile 2015, n. 29.*

*In conseguenza dell'emergere di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 l'ente ha quindi provveduto alla definizione del maggiore disavanzo (c.d. extradeficit) per -308.093,28 euro, prevedendone il finanziamento con atto consiliare del 10 giugno 2015, n. 22 in 30 rate costanti.*

*L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.*

*A seguito dell'istruttoria condotta dalla Sezione sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del d.lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato.*

*La quantificazione di tale fondo effettuata dall'ente (pari a 877.247,78 euro) risulta errata in quanto la quota di fondo proveniente dalla parte corrente (pari a -14.381,73 euro) è stata compensata con quella derivante dalla parte capitale (pari a 891.629,51 euro). Il saldo negativo della parte corrente del fondo, ascrivibile al fatto che sono state effettuate maggiori cancellazioni di residui attivi (pari a 65.379,90 euro) rispetto ai passivi (pari a 50.998,17 euro), avrebbe dovuto determinare la quantificazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente pari a zero e la quantificazione complessiva del fondo stesso pari a complessivi 891.629,51 euro.*

*Tale errata quantificazione del fondo ha determinato quindi una non corretta determinazione del risultato di amministrazione formale e sostanziale al 1 gennaio 2015 e viene accertato dalla Sezione nelle seguenti termini:*

<i>Risultato di amministrazione 1.1.2015</i>	<i>da atto GC n. 29/2015</i>	<i>rideterminato dalla Sezione</i>	<i>differenza</i>
<i>a) Parte accantonata (FCDE)</i>	<i>396.555,95</i>	<i>396.555,95</i>	
<i>b) Parte vincolata</i>	<i>1.886.578,69</i>	<i>1.886.578,69</i>	
<i>c) Parte destinata agli investimenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>d) Parte disponibile</i>	<i>- 308.093,28</i>	<i>- 322.475,01</i>	<i>- 14.381,73</i>
<i>totale</i>	<i>1.975.041,36</i>	<i>1.960.659,63</i>	<i>- 14.381,73</i>

*In conseguenza della non corretta definizione del risultato di amministrazione effettuata in sede di riaccertamento straordinario dei residui eseguito ai sensi del d.lgs. 118/2011 viene, altresì, rilevata anche la non corretta determinazione del maggiore disavanzo confluito nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, rideterminato dalla Sezione in -322.475,01 euro.*

*La non corretta definizione del risultato di amministrazione, dipesa appunto dall'errata quantificazione del fondo pluriennale vincolato, ha comportato, infatti, un incremento del maggior disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui.*

*Quanto sopra rilevato costituisce una grave irregolarità contabile, poiché viene rinviato, ai sensi di legge, ai successivi 30 anni l'ulteriore finanziamento di un disavanzo di amministrazione definito dall'ente in modo errato.*

*L'ente, in sede di contraddittorio cartolare, in merito a quanto riscontrato dalla Sezione, ha dichiarato che la non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato e, di conseguenza, del maggior disavanzo (c.d. extradeficit), è dipesa da*

*un errore informatico e che provvederà tempestivamente all'adozione degli atti necessari per la corretta rideterminazione del maggior disavanzo e della sua copertura finanziaria.*

*La Sezione, per quanto complessivamente rilevato sull'esame del rendiconto 2014, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere:*

- a) in relazione al fondo pluriennale vincolato, alla correzione del risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, con apposita delibera degli organi competenti;*
- b) in relazione all'errata determinazione dell'extradeficit, la Sezione, ritenendo che sussista una distorta rappresentazione dei dati conseguenti al riaccertamento, ne richiede la correzione attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare che disponga anche le modalità e l'arco di tempo della sua copertura con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL o con le modalità previste dal d.m. 2 aprile 2015. Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del maggiore disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento.*

*L'atto consiliare adottato e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo."*

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo

di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, in riferimento alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 e al maggiore disavanzo, l'ente, come indicato nella delibera della Giunta comunale del 12 ottobre 2016, n. 69/2016 e nella delibera del consiliare del 21 ottobre 2016, n. 57, ha provveduto come segue:

1. alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui (allegato 5/2 al d.lgs. n. 118/2011) e, conseguentemente, a modificare la delibera GC del 29 aprile 2015 n. 29 (atto di approvazione del risaccertamento straordinario dei residui). Ciò ha comportato la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 nell'importo di 1.960.659,63 euro, la corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato in 891.629,51 euro, nonché la rideterminazione del maggior disavanzo (extradeficit) nell'importo di -322.475,01 euro;
2. alla rettifica degli allegati al rendiconto 2015 e alla variazione della delibera consiliare del 10 giugno 2016, n. 22 inerente il ripiano del maggior disavanzo (extradeficit) per effetto della sua nuova rideterminazione in -322.475,01 euro rispetto a -308.093,28 euro precedentemente approvato. Ciò ha comportato l'adeguamento della rateizzazione del ripiano del maggior disavanzo approvato dall'ente in 30 anni (dal 2015 al 2044), la cui rata annuale costante, in precedenza approvata in 10.269,77 euro, viene a rideterminarsi in 10.749,17 euro;
3. all'individuazione delle necessarie fonti di finanziamento per la programmazione 2015-2017, in particolare reperendo le risorse con la riduzione di spese correnti e, limitatamente all'annualità 2015 per la quota residuale di 479,40 euro, provvedendo allo svincolo di quote vincolate del risultato di amministrazione derivante da leggi e da principi contabili riguardanti l'economia di spesa, registrata sul fondo incentivante la produttività del contratto integrativo decentrato, accertata all'ente sulla base delle somme effettivamente da liquidare al personale dipendente;
4. a riapprovare il quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2015 dal quale, secondo l'ente, emerge che il disavanzo di amministrazione 2015 ammonta a -291.529,73 euro;
5. ad approvare, per gli effetti dell'adeguamento della quota di maggior disavanzo da ripianare, la variazione al bilancio per la programmazione 2016-2018 al fine di rettificare ed aumentare la quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione 2016-2018, nonché il prospetto relativo al

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Per tali quote di disavanzo l'ente ha previsto, nel periodo 2016-2018, il relativo finanziamento mediante riduzioni della spesa corrente;

- che nella delibera adottata dal Consiglio comunale n. 57/2016 l'ente ha quantificato la rateizzazione trentennale per il finanziamento dell'extradeficit riaccertato dalla Sezione, attestando la piena copertura dello stesso entro l'esercizio 2044, ma non individuando puntualmente le fonti di finanziamento del ripiano relativo agli esercizi del periodo 2019-2044;

- che, sempre in riferimento al maggior disavanzo emerso con il riaccertamento straordinario, nella richiamata delibera consiliare n. 57/2016, l'ente ha riapprovato il quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2015 dichiarando che il rendiconto della gestione 2015 ha riportato un disavanzo sostanziale di amministrazione, pari a - 291.529,73 euro e, pertanto, minore rispetto all'importo dello stesso disavanzo sostanziale di amministrazione calcolato, a seguito del riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 in -322.475,01 euro, consentendo ampiamente il ripiano della prima annualità dell'extradeficit;

#### RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla riapprovazione del risultato di amministrazione formale e sostanziale al 1 gennaio 2015 (per effetto della corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato) e alla corretta determinazione della composizione interna (parte libera), risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione e delle sue componenti interne, dopo il riaccertamento straordinario;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando l'arco temporale massimo consentito ma senza individuare, per l'intero periodo del ripiano, le modalità di finanziamento del disavanzo;

- che, per quanto espresso in merito alla rateizzazione del disavanzo nel tempo, l'ente dovrà individuare le modalità di copertura in modo specifico per tutto il periodo di ripiano rispetto a quanto indicato nella delibera consiliare n. 57/2016;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, per quanto espresso in merito all'utilizzo, limitatamente per l'esercizio 2015, della quota vincolata derivante da leggi e da principi contabili e nello specifico riguardante l'economia di spesa registrata sul fondo incentivante la produttività del contratto integrativo decentrato, l'ente dovrà verificare l'effettiva possibilità che queste vengano utilizzate per il ripiano del disavanzo;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante al 1 gennaio 2015, come definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

#### DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato e quindi del risultato di amministrazione formale e sostanziale al 1 gennaio 2015, nonché della parte libera dello stesso risultato di amministrazione, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015 la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, **PRENDE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati al completo finanziamento del disavanzo nel tempo rinviando alle successive attività del controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.



Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 24 novembre 2016

Il relatore  
Marco Boncompagni



Il presidente  
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il 24 novembre 2016

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

